



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 30.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente riferisce che il 26 maggio 2010 chiedeva all'intermediario il rilascio di una carta prepagata, che gli veniva regolarmente rilasciata e che procedeva contestualmente a caricare con 350 euro, effettuando, nel medesimo giorno, un'altra ricarica, sempre di 350 euro.

Il 28/5/2010, avendo necessità di prelevare del denaro, si recava presso lo sportello che gli aveva rilasciato la carta, dove tentava di eseguire un prelievo presso l'ATM esterno. Appena inserita la carta nell'apparecchio, tuttavia, si visualizzava sullo schermo l'indicazione "*carta irregolare*".

Rivoltosi all'interno dello sportello per chiedere chiarimenti, non gli veniva fornita alcuna spiegazione dell'accaduto, neanche a seguito dei tentativi di sbloccare la carta da parte del personale.

Solo “con deplorabile ritardo” gli era stato comunicato che nella notte tra il 26 e il 27 maggio la carta era stata “bloccata”, a seguito di controlli eseguiti “in automatico” sulle banche dati informatiche, dai quali era risultato che era stato dichiarato fallito e che la procedura era ancora in corso.

Il ricorrente assume che lo *status* di soggetto fallito non può impedire al fallito stesso di possedere denaro ed effettuare piccoli acquisti (art. 46, r.d. n. 267/1942). E censura il comportamento dell’intermediario per aver rilasciato la carta senza verificare preventivamente l’esistenza dei requisiti di idoneità per la sua utilizzazione.

Tutto ciò dedotto e rilevato, il ricorrente chiede che l’ABF condanni l’intermediario a pagare €. 713 comprensivi della somma originariamente convertita in moneta elettronica (€. 700) e di €. 13 pagati a titolo di spese di rilascio carta e commissioni di ricarica; a versargli a titolo di risarcimento del danno la somma quantificata indicativamente in €. 4.200 ma la cui determinazione secondo criteri equitativi rimette totalmente al Collegio adito.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario conferma di aver rilasciato al ricorrente una carta prepagata il 26 maggio 2010 e di aver apposto, in ottemperanza a quanto stabilito dal r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, un blocco delle movimentazioni «dare» [cioè dei soli prelievi] sulla carta, dopo che il 27 maggio 2010, all’esito di controlli sistematici compiuti sui rapporti con la propria clientela, rilevava l’esistenza a carico del ricorrente di una sentenza dichiarativa di fallimento del 22 maggio 2008.

Il giorno immediatamente successivo, cioè il 28 maggio 2010, il ricorrente, in qualità di titolare della carta, inviava un reclamo, contestando la mancata possibilità di eseguire legittimamente l’operazione di prelievo del denaro; in pari data, l’intermediario partecipava al curatore fallimentare della ditta individuale riferita al ricorrente il blocco della citata carta.

In seguito, e cioè il 4 giugno 2010, l’intermediario forniva riscontro scritto al ricorrente, motivandogli le ragioni per le quali non poteva procedere allo sblocco della carta.

Il 5 luglio 2010 l’intermediario, su richiesta del richiamato curatore fallimentare basata su specifica autorizzazione del Giudice Delegato, emetteva a favore del curatore medesimo un assegno postale di € 700, quale saldo residuo della carta

già bloccata e nell'occasione estinta. L'assegno veniva spedito al curatore il 19 luglio 2010.

L'intermediario motiva la correttezza del suo operato rilevando che, secondo quanto stabilito dall'art. 42 della legge fallimentare (r. d. 16 marzo 1942, n. 267), il fallito è privato, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, ivi compresi quelli che allo stesso pervengono durante il fallimento; e che, ai sensi del successivo art. 44 l. fall., i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Di qui la richiesta di rigetto del ricorso.

### **Diritto**

Il ricorrente si è qualificato come consumatore. Pur essendosi accertato che da circa due anni era stato dichiarato fallito, non vi è ragione di contestare tale qualificazione in relazione al rapporto che viene in considerazione nel presente giudizio, posto che esso è relativo al rilascio di una carta "prepagata" che, tenuto conto del suo stato e anche in considerazione della esiguità del suo "borsellino" (appena € 700), è da presumere fosse destinato ad essere utilizzato per le sue esigenze di vita quotidiane e, quindi, estranee all'esercizio di qualsivoglia attività professionale (art. 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Deve pertanto ritenersi che il Collegio sia stato correttamente costituito nella composizione prevista per le controversie con i consumatori (cfr. Delibera CICR 29.7.2008 n. 275, art. 3, e le Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.09 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. III, § 4).

Il comportamento dell'intermediario è censurato dal ricorrente sotto un duplice profilo:

1. per aver disposto il blocco della carta, dopo essere venuto a conoscenza dello stato di fallito, senza considerare che la dichiarazione di fallimento non impedisce al fallito di possedere denaro per effettuare acquisti di modesta entità;

2. per non aver eseguito, prima del rilascio della carta, alcuna verifica diretta ad accertare l'eventuale esistenza, a carico del ricorrente, di sentenze dichiarative di fallimento.

Il Collegio non può pronunciarsi sulla legittimità del blocco della carta dal momento che esso, come risulta dagli atti, è stato operato dal resistente in ottemperanza al provvedimento con il quale il Giudice Delegato aveva disposto l'acquisizione della relativa provvista alla massa fallimentare (cfr. le menzionate "Disposizioni", Sez. I, § 4). La censura mossa sotto il primo profilo al comportamento dell'intermediario non può pertanto essere presa in considerazione in questa sede.

Resta salva, invece, la competenza dell'ABF a sindacare l'eventuale sussistenza della responsabilità dell'intermediario, sotto l'altro profilo indicata sub 2.

L'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento è stata rilevata dall'intermediario un giorno dopo il rilascio della carta, a seguito dei "controlli informatici" che, come si legge nella lettera di risposta al reclamo, essa "esegue sistematicamente sui rapporti continuativi con la propria clientela".

Può certo apparire criticabile che tali controlli non siano effettuati anche prima del rilascio della carta. Ma è da escludere che di tale carenza possa dolersi chi, come il ricorrente, abbia taciuto la propria qualità di fallito. Del resto la domanda risarcitoria proposta è priva del benché minimo elemento di prova e dovrebbe quindi essere in ogni caso respinta.

Il ricorso deve essere quindi rigettato in ogni sua parte. Ritiene tuttavia opportuno il Collegio - al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, secondo quanto previsto dalle citate "Disposizioni", Sez. VI, § 4 - rappresentare all'intermediario l'esigenza di verificare con ogni cura, prima del rilascio degli strumenti di pagamento, l'esistenza di eventuali sentenze dichiarative di fallimento a carico dei richiedenti.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE